



COMUNE DI POGGIO RUSCO

PROVINCIA DI MANTOVA

DETERMINAZIONE N. 470 DEL 09/09/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

Il Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria

Dalboni Manuela

adotta la seguente Determinazione

PREMESSO che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, che costituiscono il Fondo risorse decentrate, sono determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti;
- le modalità di determinazione delle risorse costituenti il Fondo risorse decentrate sono regolate, a decorrere dal 2018, dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018, che aggiorna la precedente disciplina prevista dagli artt. 31 e 32 del CCNL 22.10.2004, successivamente integrata dal CCNL 09.05.2006;
- l'attuale disciplina mantiene la distinzione delle risorse decentrate in due categorie:
 - risorse decentrate **stabili**, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità, la cui quantificazione – secondo quanto stabilito dall'art. 67, commi 1-2 del CCNL 21.05.2018 – non è suscettibile di “variazioni annuali” e rimane quindi confermata anche per gli anni successivi, se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
 - risorse decentrate **variabili**, che presentano la caratteristica di eventualità e variabilità, e che hanno quindi validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo risorse decentrate. La quantificazione di tali risorse spetta in primo luogo all'Organo di governo dell'ente in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del proprio programma di governo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore, con le possibilità di incremento disciplinate dall'art. 67, comma 3 del CCNL 21.05.2018;

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate stabili è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale, mentre è al contrario l'Organo di governo dell'ente a quantificare la parte variabile del Fondo risorse decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi contenuti nel Piano esecutivo di gestione (PEG), nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione

integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 04 marzo 2009, n. 15, ...”;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, comma 557, come sostituito dall’art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, fra le quali il “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennale 2022-2024 e le successive variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 03/03/2022 con cui veniva approvato il Piano triennale di fabbisogno del personale 2022-2024 e le successive modificazioni;

RITENUTO quindi di provvedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2022, tenendo conto, oltre a quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 (rispetto dei limiti di spesa del personale, dei vincoli di finanza pubblica, ecc.), anche delle limitazioni imposte dalle normative sopraelencate;

RICHIAMATO l’art. 67, comma 1 del CCNL 21.05.2018, il quale recita: “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”;

DATO ATTO che l’unico importo consolidato delle risorse decentrate stabili relative all’anno 2022, definito sulla base del citato art. 67, comma 1 del CCNL 21.05.2018, è da quantificarsi in **Euro 102.360,14** già comprensivo dell’integrazione di risorse prevista dall’art. 67 comma 2 lettera c del CCNL 21.05.2018 pari ad **Euro 14.317,76** e della riduzione di risorse prevista dall’art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 precedentemente applicata e consolidata nell’importo di **Euro 7.624,08**;

RICHIAMATO l’art. 67, comma 2 del CCNL 21.05.2018, il quale recita: “L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere

dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito; g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).”;

DATO ATTO che le risorse stabili necessitano di essere integrate dei seguenti importi:

- **Euro 1.198,73** a titolo di RIA riferita a personale cessato nel corso dell'anno 2021, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 21.05.2018;
- **Euro 3.660,80** ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.05.2018 (incremento fisso di € 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015 pari a n. 44)
- **Euro 2.782,61** a titolo di differenziale PEO di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018;

Il tutto a sommare complessivamente euro **110.002,28**

RICHIAMATO l'art. 67, comma 3 del CCNL 21.05.2018, il quale recita: “*Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001; b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; d) degli importi tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio; e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi; h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai*

sensi del comma 4; i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b); j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi; k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies”;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 08/09/2022, con la quale la stessa ha disposto indirizzi a questo servizio per la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, in particolar modo per la quantificazione delle risorse variabili;

DATO ATTO che fra le risorse decentrate variabili previste dal vigente CCNL per la costituzione del fondo, verranno inseriti:

- l'importo di **Euro 1.642,22** ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21.05.2018, corrispondente ai risparmi accertati a consuntivo dell'anno precedente derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999;
- l'importo di **Euro 271,24** ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018, per compensi di incentivazione al personale per attività di recupero evasione ICI;
- l'importo di **Euro 421,23** per frazioni di RIA del personale cessato nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 21.05.2018;
- l'importo di **Euro 2.000,00** per compensi su incarichi svolti presso altre amministrazioni sulla base di accordi di collaborazione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL 21.05.2018;
- l'importo di **Euro 70.000,00** per incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) e art.113 D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, il quale recita: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;*

RILEVATO, inoltre, che l'art. 67, comma 4 del CCNL 21.05.2018, prevede che: *“In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997”;*

VERIFICATO che tale capacità di spesa nel bilancio dell'ente è consentita dagli stanziamenti approvati e che l'inserimento di un **incremento quantificato in € 1.576,49** non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012 (Pareggio di bilancio), del tetto di spesa del personale di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e del limite alle risorse destinate al salario accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 (come evidenziato nell'allegato B, parte integrante del presente atto);

RICHIAMATO il prospetto dettagliato di costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2022, allegato alla presente determinazione e che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A);

RITENUTO di dover impegnare le relative somme sulle apposite voci del Bilancio di previsione per l'esercizio 2022;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico finanziario dell'ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL;

ACCERTATA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

VISTI:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'ente;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

DETERMINA

1) Di definire il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, come dettagliato nell'allegato A) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 risulta costituito nel seguente modo:

a) Parte Stabile – complessivi Euro 110.002,28

- Definizione della parte stabile nell'unico importo consolidato delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CCNL 21.05.2018, quantificato in **Euro 102.360,14** già comprensivo dell'integrazione di risorse prevista dall'art. 67 comma 2 lettera c del CCNL 21.05.2018 pari ad **Euro 14.317,76** e della riduzione di risorse prevista dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 precedentemente applicata e consolidata nell'importo di **Euro 7.624,08**;
- Euro 1.198,73** a titolo di RIA riferita a personale cessato rispettivamente nel corso dell'anno 2021, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 21.05.2018;
- Euro 3.660,80** ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.05.2018 (incremento fisso di € 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015 pari a n. 44)
- Euro 2.782,61** a titolo di differenziale PEO di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018;

b) Parte Variabile – complessivi Euro 75.911,18

- Euro 1.642,22** ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21.05.2018, corrispondente ai risparmi accertati a consuntivo dell'anno precedente derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999;
- Euro 421,23** per frazioni di RIA del personale cessato nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 21.05.2018
- Euro 271,24** ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018, per compensi di incentivazione al personale per attività di recupero evasione ICI;
- Inserimento di risorse variabili aventi carattere discrezionale ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. h) del CCNL 21.05.2018 per **Euro 1.576,49** (quota parte dell'1,2% monte salari 1997) - somma consentita nel mantenimento del rispetto del limite alle risorse destinate al salario accessorio del personale pari all'annualità 2016;
- Euro 2.000,00** per compensi su incarichi svolti presso altre amministrazioni sulla base di accordi di collaborazione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL 21.05.2018;

□ **Euro 70.000,00** per incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. c) CCNL 21.05.2018 e art.113 D.Lgs 50/2016;

- 3) Di dare atto che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio di previsione per l'esercizio 2022 ed afferenti la spesa del personale, assumendo gli impegni di spesa al capitolo 216500 del Bilancio di previsione per la quota relativa al Fondo risorse decentrate non imputata alle voci stipendiali ordinarie, al capitolo 216502 per i relativi oneri riflessi ed al capitolo 216700 per la relativa IRAP;
- 4) Di dare atto che la trattativa con le OO.SS e la RSU aziendale in merito alla determinazione dei criteri generali di destinazione delle risorse sarà svolta dalla delegazione trattante di parte pubblica.

ANNO	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMPEGNO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG

Il Responsabile

--



COMUNE DI POGGIO RUSCO

PROVINCIA DI MANTOVA

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 470 DEL 09/09/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull'ordinamenti degli enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°470 del 09/09/2022

Il Responsabile Area Servizi Finanziari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio